

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3362

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BARONTINI, PIERACCINI, CLOCCHIATTI, MAGLIETTA, DI FILIPPO, ANGELUCCI MARIO, BOTTONELLI, FARINI, SCAPPINI, GIANQUINTO, LUZZATTO**

Annunziata il 6 dicembre 1957

Estensione ai salariati delle amministrazioni dello Stato licenziati per scadenza del contratto di lavoro dei benefici economici previsti dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per favorire l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, la legge 27 febbraio 1955, n. 53, prorogata con l'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, stabilisce straordinarie provvidenze.

In particolare, per i salariati temporanei prevede una speciale indennità di licenziamento.

Vigendo tale disposizione le Amministrazioni, che alla scadenza di detti contratti non hanno ritenuto di rinnovarli, hanno lasciato facoltà agli interessati di presentare domanda di licenziamento per consentir loro di fruire del trattamento sopra accennato, anziché di quello d'entità molto inferiore

che, diversamente, sarebbe loro normalmente spettato.

Di tale facilitazione non hanno potuto, però, beneficiare coloro che furono licenziati, sempre per scadenza di contratto, prima della emanazione della ricordata legge n. 53 del 1955, cosicché s'è venuta a determinare una differenziazione fra i due gruppi di lavoratori, che sul terreno dell'equità merita d'esser riparata.

A tal fine, è stata formulata la presente proposta che con l'articolo 1 provvede alla estensione delle norme particolari della legge n. 53, più volte menzionata, e con l'articolo 2 indica il relativo finanziamento della spesa che, comunque, sarà di portata loro molto modesta riguardando il provvedimento soltanto un migliaio di lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai salariati temporanei delle Amministrazioni dello Stato, licenziati per scadenza di contratto di lavoro sono corrisposte:

1°) un'indennità commisurata a tante mensilità, degli interi assegni fissi e conti-

quativi componenti l'ultima retribuzione in godimento prima del licenziamento, quanti sono gli anni di servizio prestato;

2°) una somma corrispondente a 6 mensilità dei citati emolumenti, aumentata di tante mensilità quanti sono gli anni di servizio utile, eccedenti i 6 fino ad un massimo complessivo di 12 mensilità.

Agli effetti del computo delle mensilità di cui ai numeri 1°) e 2°) del precedente comma le frazioni di anno superiore ai 6 mesi si calcolano per un anno intero di servizio.

Dalla somma complessiva da corrispondersi ai sensi del comma primo è detratta l'indennità di licenziamento già percepita.

ART. 2

La spesa occorrente per la corresponsione del trattamento stabilito dal precedente articolo farà carico ai capitoli concernenti le indennità ai salariati temporanei per cessazione del rapporto di lavoro, i cui stanziamenti potranno essere integrati, in relazione ai fabbisogni, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.